

Legge federale concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni

Modificazione del 23 giugno 1978

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 9 novembre 1977 ¹⁾,
decreta:

I

La legge federale del 26 settembre 1958 ²⁾ concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni è modificata come segue:

Art. 6

La garanzia deve essere determinata in ogni singolo caso e si applica al massimo al 95 per cento della somma di fornitura, più eventuali interessi di credito.

II

¹⁾ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

²⁾ Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 23 giugno 1978

Il vicepresidente, Generali

Il segretario, Zwicker

Consiglio degli Stati, 23 giugno 1978

Il vicepresidente, Luder

Il segretario, Sauvant

Data di pubblicazione: 4 luglio 1978 ³⁾

Termine di referendum: 2 ottobre 1978

¹⁾ FF 1977 III 645

²⁾ RS 946.11

³⁾ FF 1978 I 1517

Legge federale concernente la garanzia dei rischi delle esportazioni Modificazione del 23 giugno 1978

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1978
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	27
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	04.07.1978
Date	
Data	
Seite	1517-1517
Page	
Pagina	
Ref. No	10 112 583

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.